

Anno 21

ISSN 2039-6880

# IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

*diretto da* Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

4-2023

*In questo numero:*

**Il concordato preventivo delle società**

**Codice della Crisi: gli assetti adeguati e la *compliance* 231**

**Analisi gius-economica delle startup piemontesi**

**Il “surplus” concordatario**

**Trattamento e legittimazione dei crediti prededucibili  
nel concordato preventivo con cessione dei beni**

**La verbalizzazione dei lavori e delle delibere  
del consiglio di amministrazione**

**Il contratto di *bartering* pubblicitario**



G. Giappichelli Editore

# **IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ**

*diretto da* Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

---

4-2023

*Direzione Scientifica* Oreste Cagnasso, Maurizio Irrera

*Sezione di Diritto dell'impresa*

a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera.

*Sezione di Diritto fallimentare*

a cura di Luciano Panzani.

*Sezione di Diritto tributario*

a cura di Angelo Contrino e Gilberto Gelosa.

*Sezione di Pubblica amministrazione e impresa*

a cura di Marco Casavecchia.

*Sezione di Trust e negozi fiduciari*

a cura di Riccardo Rossotto e Anna Paola Tonelli.

*Sezione di Crisi internazionale d'impresa*

a cura di Luciano Panzani e Antonio Leandro.

*Sezione di Diritto penale dell'impresa*

a cura di Ciro Santoriello.

*Sezione di Diritto processuale delle società*

a cura di Francesco De Santis.

*Comitato Scientifico*

Carlo Amatucci, Miguel C. Araya, Ignacio Arroyo, Maura Campra, Esteban Carbonell, Paolo Felice Censoni, Maurizio Comoli, Angelo Contrino, Francesco De Santis, Massimo Fabiani, Tony M. Fine, Gilberto Gelosa, Javier Juste, Ronald Kakungulu, Antonio Leandro, Pierluigi Matera, Augustin Moscariello, Luciano Panzani, Achille Saletti, Gustavo Visentini, Lihong Zhang.

*Comitato dei Referee*

Giovanni Arieta, Guido Bonfante, Mia Callegari, Oreste Calliano, Guido Canale, Stefano A. Cerrato, Mario Comba, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Patrizia Grosso, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Paolo Montalenti, Andrea Perini, Gabriele Racugno, Paolo Reviglione, Emanuele Rimini, Marcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe.

*Comitato di Redazione*

Maria Di Sarli - Cristina Saracino (*Coordinatori*).

Alessandro Bollettinari, Maurizio Bottoni, Matteo Cagnasso, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Giovanni Consolo, Salvatore De Vitis, Gianfranco Di Garbo, Gloria Gelosa, Francesco Farri, Elena Fregonara, Giulia Garesio, Gloria Millepezzi, Alessandro Monteverde, Vittorio Occorsio, Mario Paccioia, Andrea Palazzolo, Gianluigi Passarelli, Giuseppe Antonio Policaro, Irene Pollastro, Federico Riganti, Rossella Rivaro, Stefano Maria Ronco, Riccardo Russo, Andrea Sacco Ginevri, Ferruccio Maria Sbarbaro, Dario Scarpa, Carlotta Sgattoni, Fabio Signorelli, Marina Spiotta, Paolo Smirne, Maria Venturini.

*Direttore responsabile:* Oreste Cagnasso.

I saggi pubblicati sono sottoposti a *blind referee* scelti tra i professori universitari appartenenti al Comitato dei Referee.

La valutazione degli atti di Convegni è riservata ai Direttori.

I contributi per la pubblicazione devono essere inviati ad uno dei Direttori o ai Coordinatori del Comitato di Redazione ai seguenti indirizzi e-mail: maria.disarli@unito.it; cristina.saracino@cagnasso-associati.it

# IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

*In questo numero:*

Il concordato preventivo delle società

Codice della Crisi: gli assetti adeguati e la *compliance* 231

Analisi gius-economica delle startup piemontesi

Il “surplus” concordatario

Trattamento e legittimazione dei crediti prededucibili  
nel concordato preventivo con cessione dei beni

La verbalizzazione dei lavori e delle delibere  
del consiglio di amministrazione

Il contratto di *bartering* pubblicitario



G. Giappichelli Editore

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Mensile - Iscrizione al R.O.C. n. 25223

Registrazione al Tribunale di Milano 8 novembre 2002, n. 618

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2039-6880

*NDS collabora con RES Centro Studi d'Impresa, Via Crisis  
e Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese*



**VÍA CRISIS**  
*Revista Electrónica de Derecho Concursal*

Publicato on-line nel mese di aprile 2023  
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

# Indice

## Diritto dell'impresa

a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

ORESTE CAGNASSO – CESARE FELICE GIULIANI – GIUSEPPE MARIA MICELI, Il concordato preventivo delle società	559
MARIO PACCOIA, Gli assetti adeguati e la <i>compliance</i> 231 nel contesto del «nuovo» diritto della crisi d'impresa	605
RICCARDO DE CARIA – UMBERTO NIZZA, Gli unicorni esistono: un'analisi da un punto di vista gius-economico del panorama delle startup piemontesi	643
LUCA TRONCI, Il "surplus" concordatario: profili valutativi	659
LUCIANO M. QUATTROCCHIO, Trattamento e legittimazione dei crediti pre-deducibili nel concordato preventivo con cessione dei beni: le obbligazioni nascenti dal conferimento di incarichi professionali nella fase esecutiva	681
GIOVANNI BARBARA, La verbalizzazione dei lavori e delle delibere del consiglio di amministrazione	699
LUIGI NASTRI, Il contratto di <i>bartering</i> pubblicitario	733

## Segnalazioni

Segnalazioni di Diritto commerciale (a cura di Giulia Garesio)	765
Segnalazioni di Diritto tributario (a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)	771
Segnalazioni di Diritto antitrust e IP (a cura di Gloria Gelosa)	775

# Contents

## Company Law

*by Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera*

ORESTE CAGNASSO – CESARE FELICE GIULIANI – GIUSEPPE MARIA MICELI, The composition with creditors of companies	559
MARIO PACCOIA, Adequate structures and 231 compliance within the context of the new corporate distress law	605
RICCARDO DE CARIA – UMBERTO NIZZA, Unicorns exist: a legal-economic analysis of Piedmont's start-up ecosystem	643
LUCA TRONCI, The "surplus" in the arrangement with creditors: evaluation profiles	659
LUCIANO M. QUATTROCCHIO, Treatment and legitimation of predeductible credits within the context of the composition with creditors in case of assets sale: the obligations arising from the conferment of professional assignments in the executive phase	681
GIOVANNI BARBARA, The minutes of the board of directors' meeting and resolutions	699
LUIGI NASTRI, The barter agreement for advertising	733

## News

Corporate Law (ed. Giulia Garesio)	765
Tax Law (ed. Giovanni Consolo e Federica Famà)	771
Antitrust Law and IP (ed. Gloria Gelosa)	775

# Trattamento e legittimazione dei crediti prededucibili nel concordato preventivo con cessione dei beni: le obbligazioni nascenti dal conferimento di incarichi professionali nella fase esecutiva

## *Treatment and legitimation of predeductible credits within the context of the composition with creditors in case of assets sale: the obligations arising from the conferment of professional assignments in the executive phase*

Luciano M. Quattrocchio \*

---

### ABSTRACT

L'elaborato affronta il tema della prededucazione endoconcordataria, con particolare riferimento alle obbligazioni nascenti dal conferimento di incarichi professionali nella fase esecutiva del concordato preventivo. Lo scopo è quello di indagare il trattamento e la legittimazione dei crediti professionali che non siano stati oggetto di puntuale indicazione o stima nella proposta di concordato preventivo e nella successiva relazione del commissario giudiziale. La trattazione si svolge secondo un'ampia prospettiva, che affronta temi, quali: *i*) la funzione e il contenuto del piano di concordato preventivo; *ii*) la natura delle stime effettuate dal commissario giudiziale nella relazione particolareggiata; *iii*) l'efficacia e l'opponibilità alla massa dei creditori concorsuali dell'incarico professionale conferito; *iv*) i criteri per la liquidazione dei compensi dei professionisti chiamati ad assistere la procedura di concordato preventivo.

---

\* Professore aggregato di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Torino.



*The paper deals with the topic of pre deduction within the context of the composition with creditors, with particular reference to the obligations arising from the conferment of professional assignments in the executive phase of the composition with creditors. The purpose is to investigate the treatment and legitimation of professional credits which have not been subject to precise indication or estimation in the proposal for composition with creditors and in the subsequent report of the judicial commissioner. The discussion takes place according to a broad perspective, which addresses topics such as: i) the function and content of the arrangement with creditors plan; ii) the nature of the estimates made by the judicial commissioner in the detailed report; iii) the effectiveness and enforceability of the professional assignment conferred on the mass of bankruptcy creditors; iv) the criteria for the settlement of the fees of professionals appointed to assist in the composition with creditors procedure.*

---

## **SOMMARIO:**

1. Premessa. – 2. I crediti prededucibili nel concordato preventivo. – 3. La natura e il contenuto del piano concordatario. – 3.1. La percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali. – 3.2. L'inadempimento di non scarsa importanza per la risoluzione del concordato preventivo. – 4. Le stime elaborate dal commissario giudiziale: la funzione della relazione particolareggiata. – 5. Il regime delle autorizzazioni applicabile ai crediti professionali sorti in pendenza della procedura di concordato preventivo. – 5.1. Il regime delle autorizzazioni nel concordato preventivo. – 5.2. La nomina del professionista chiamato ad assistere la procedura di concordato preventivo. – 5.3. La costituzione in giudizio e la prosecuzione di giudizi pendenti. – 6. Il compenso del professionista nominato: limiti alla liquidazione.

## **1. Premessa**

Il tema dei crediti prededucibili nel concordato preventivo è sempre stato affrontato – da dottrina e giurisprudenza – su due distinti piani: quello della prededuzione c.d. “endoconcordataria”, ossia sorta all’interno della procedura di concordato preventivo, e quello della prededuzione nel fallimento consecutivo al concordato preventivo. Nel presente elaborato, ci si soffermerà sul primo dei suddetti piano e con precipuo riferimento alle obbligazioni nascenti dal conferimento di incarichi professionali nella fase esecutiva del concordato preventivo. In particolare, l’obiettivo è quello di indagare il trattamento e la legittimazione di tali crediti nel caso in cui essi non siano stati oggetto di una puntuale e precisa indicazione o stima nella proposta di concordato preventivo e nella successiva relazione *ex art. 172 l.f.* del commissario giudiziale.

L’argomento verrà, pertanto, trattato secondo un’ampia prospettiva e decli-

nato nei seguenti aspetti: *i*) funzione e contenuto del piano di concordato preventivo; in particolare, si indagherà se la percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali prevista nella proposta concordataria deve intendersi come definitiva e vincolante, pena la risoluzione del concordato a norma dell'art. 186 l.f.; sotto tale aspetto, ci si soffermerà anche sulla questione – dibattuta in dottrina e giurisprudenza – relativa al c.d. inadempimento di non scarsa importanza per la risoluzione del concordato; *ii*) natura delle stime effettuate dal commissario giudiziale nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 172 l.f.; più precisamente, si cercherà di comprendere se, stante la specifica funzione della relazione (v. *infra*), le stime elaborate dal commissario giudiziale hanno carattere vincolante e rappresentano un limite per la futura liquidazione dei compensi dei professionisti chiamati ad assistere la procedura di concordato preventivo; *iii*) efficacia e opponibilità alla massa dei creditori concorsuali dell'incarico professionale conferito; in particolare, il quesito a cui si tenterà di rispondere è se il debitore – nella fase *ante* omologazione – e il liquidatore giudiziale – nella fase *post* omologazione – devono munirsi di apposita autorizzazione da parte degli organi della procedura per il conferimento dell'incarico professionale, con *focus* sulla costituzione nei giudizi e sulla prosecuzione dei giudizi già pendenti; *iv*) criteri per la liquidazione dei compensi dei professionisti che assistono la procedura di concordato preventivo; specificamente, si indagherà se gli accordi contrattuali e le “tariffe professionali” costituiscono un limite alla liquidazione medesima.

La trattazione offre opportuni richiami al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), entrato in vigore in data 15 luglio 2022.

## 2. I crediti prededucibili nel concordato preventivo

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei crediti prededucibili nel concordato preventivo, salvo offrire norme di maggior dettaglio rispetto alla legge fallimentare. In particolare, l'art. 6 del Codice – rubricato «*Prededucibilità dei crediti*» – specifica che «*Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: [...] b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta*

e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi», precisando che «La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali». Si tratta – a parere di chi scrive – di una esplicitazione dei criteri di “funzionalità” e “occasionalità” già contenuti nell'art. 111 l.f.

In linea di principio si può affermare che tutti i crediti sorti successivamente all'inizio della procedura di concordato preventivo, stante la cristallizzazione del passivo scaturente dall'applicazione dell'art. 55 ss. l.f., richiamati dall'art. 169 l.f., godono della prededuzione c.d. “di fatto”, in quanto sottratti al concorso dei crediti anteriori, senza che sia necessario qualificarli alla stregua di specifiche previsioni normative<sup>6</sup>.

L'art. 111, comma 2, l.f. prevede che «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del comma 1 n. 1)<sup>7</sup>».

Il legislatore, oltre ai crediti prededucibili *ex lege*, individua – quindi – due distinte e autonome categorie di crediti prededucibili: *i*) i crediti sorti «in occasione» di una procedura concorsuale (collegamento c.d. occasionale); *ii*) e i crediti sorti «in funzione» di una procedura concorsuale (collegamento c.d. funzionale).

La *ratio* della prededucibilità di tali crediti è da individuarsi nella salvaguardia del c.d. principio di stabilità degli atti compiuti nell'ambito della procedura concorsuale e sotto il controllo degli organi della procedura, al fine di tutelare coloro che hanno instaurato dei rapporti contrattuali con detti organi.

Ai fini dell'opponibilità ai creditori concorsuali dei crediti sorti «in occa-

---

<sup>6</sup> FILOCAMO, *La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fall.*, 2013, 1152.

<sup>7</sup> A norma del comma 1, «Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa».

sione» di una procedura concorsuale, l'obbligazione deve essersi perfezionata in un momento successivo all'inizio della procedura concordataria, da individuarsi – quest'ultimo – nella data di iscrizione nel Registro delle Imprese del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (criterio cronologico)<sup>8</sup>. Inoltre, è necessario che l'obbligazione sia riferibile all'attività degli organi della procedura<sup>9</sup> ovvero che l'atto o il fatto generatore dell'obbligazione sia posto in essere sotto la loro vigilanza, circostanza che giustifica il riconoscimento della prededuzione sulla base di una valutazione *ex ante* e presuntiva di rispondenza dell'obbligazione all'interesse della massa dei creditori, rispetto alla quale appare ininfluenza il conseguimento o meno di un risultato utile per la massa<sup>10</sup>: si ribadisce, infatti, il carattere di alternatività proprio dei due criteri (occasionale e funzionale).

Si definiscono crediti sorti «*in funzione*» di una procedura concorsuale quelli derivanti da attività poste in essere al fine di avvantaggiare il ceto creditorio (criterio teleologico), anche svolte anteriormente all'inizio della procedura concordataria (si pensi, ad esempio, alle attività professionali volte a rendere possibile l'inizio della procedura quali il deposito del ricorso, la redazione delle attestazioni, l'assistenza nella preparazione di piano e proposta, la predisposizione di perizie estimative). È, infine, necessario che vi sia un rapporto di inerenza necessaria, ossia che il risultato non possa essere diversamente perseguito, ovvero possa essere perseguito ma con minore efficienza e con minori benefici collettivi<sup>11</sup>.

Le obbligazioni nascenti dal conferimento di incarichi professionali nella fase esecutiva del concordato preventivo hanno – senza dubbio – natura prededucibile, dovendosi ritenere sorte «*in funzione*» della procedura medesima<sup>12</sup>. Naturalmente l'incarico deve essere riconducibile alla necessaria prose-

---

<sup>8</sup> La pubblicazione del deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi, mentre gli effetti di cui all'art. 169 l.f. si producono immediatamente al momento del deposito della domanda.

<sup>9</sup> Cass., 24 gennaio 2014, n. 1513.

<sup>10</sup> CALO'-VIRGINTINO, in CAIAFA, *Le procedure concorsuali*, Padova, 2011, 1034.

<sup>11</sup> FABIANI, *Diritto fallimentare*, V ed., Torino, 2015, 651 ss. Si veda anche *ex multis*: Cass., 9 settembre 2016, n. 17911, Cass., 15 aprile 2016, n. 7579 e Cass., 18 dicembre 2015, n. 25589.

<sup>12</sup> Si veda: Cass., 10 gennaio 2018, n. 380: «È ben possibile, dunque, che, nel corso dell'esecuzione del concordato, e proprio allo scopo di darvi adempimento, il debitore si trovi nella necessità di contrarre nuove obbligazioni, che, in tal caso, siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte "in funzione" della procedura».

cuzione dell'attività di impresa o conservazione del patrimonio o alla conduzione della procedura. In altre parole, se il fatto di conferire l'incarico, per quanto oneroso, costituisce un atto richiesto dalla prosecuzione della gestione dell'impresa o dalla conservazione del patrimonio, a tutela dei creditori, è un atto per definizione ordinario: il debitore (o il liquidatore giudiziale), pertanto, ha il potere di compierlo e il compenso professionale che ne deriva deve essere corrisposto dalla procedura di concordato preventivo con preferenza rispetto ai creditori concorsuali. Sul punto, si è espressa la Suprema Corte, stabilendo che *«l'incarico conferito [...] non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discrezionale utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso – anche se di costo elevato – allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (ché, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante [...]»*<sup>13</sup> (ma si veda *infra* la questione legata all'inadempimento – di non scarsa importanza – per la risoluzione del concordato preventivo).

### 3. La natura e il contenuto del piano concordatario

#### 3.1. La percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali

A norma dell'art. 87, comma 1, c.c.i.i.: *«Il debitore presenta, con la propo-*

---

<sup>13</sup> *Ex multis*, Cass., 15 aprile 2019, n. 10492. Si veda anche Trib. Roma, 28 gennaio 2020: *«soggiac[e] alla preventiva autorizzazione del giudice delegato solo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali gli atti idonei a pregiudicare l'entità e la consistenza del patrimonio del debitore e gli atti suscettibili di gravarlo di vincoli e pesi prima insussistenti. [...] Tra gli atti di ordinaria amministrazione ricadono [...] quelli di natura meramente conservativa e quelli funzionali a prevenire la dissoluzione dell'impresa e a scongiurare il verificarsi di pregiudizi per i creditori. Conseguentemente, si fa rientrare nell'ordinaria amministrazione il conferimento di incarico professionale connotato dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall'impresa, funzionale alle necessità risanatorie dell'impresa stessa»*.

*sta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente [...] e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria».* Parimenti, a norma dell'art. 161, comma 2, l.f., l'imprenditore che intende accedere alla procedura di concordato preventivo deve allegare, unitamente al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche «*e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta*». Ancorché l'obbligatorietà di tale allegazione sia entrata in vigore in data 12 agosto 2012<sup>14</sup>, la prassi applicativa era già orientata nel ritenere il piano concordatario un elemento essenziale e indefettibile della domanda di concordato, in quanto ad esso era (ed è) demandata la descrizione delle attività necessarie per l'adempimento della proposta.

Il debitore, con il piano – concettualmente distinto dalla proposta concordataria – illustra le linee guida economiche, patrimoniali, finanziarie e giuridiche del percorso di ristrutturazione dell'impresa, potendo lo stesso assumere la forma di concordato in continuità aziendale o di concordato liquidatorio. Affinché il piano concordatario possa svolgere la funzione che gli è propria – ossia consentire al tribunale di svolgere il proprio sindacato di legittimità e ai creditori di esprimere il proprio consenso in maniera consapevole e informata – esso deve essere chiaro, logicamente congruo e determinato, nonché fattibile e veritiero (caratteristiche queste ultime attestate dal professionista designato ex art. 161, terzo comma, l.f. e art. 87, comma 3, c.c.i.i.).

Con riferimento ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anteriormente l'entrata in vigore della l. n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015 (v. *infra*), in dottrina ci si è chiesto – pervenendo a conclusioni contrastanti – se il piano concordatario dovesse indicare anche la percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, così da rendere quest'ultima vincolante nella fase esecutiva del concordato. Sul tema, si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno stabilito che la causa della procedura di concordato preventivo «*esclude [...] che l'indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori da parte del debitore possa in qualche modo incidere sull'ammissione del concordato e d'altro canto [...] quando si tratti di proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente "l'im-*

---

<sup>14</sup> La lettera è stata, infatti, aggiunta dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

*pegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore*», salva l'assunzione di una specifica obbligazione in tal senso»<sup>15</sup>. L'eventuale indicazione della percentuale offerta ai creditori non costituirebbe – quindi – manifestazione di volontà negoziale sulla quale sono chiamati a formarsi il consenso o l'accettazione dei creditori, in quanto ciò equivarrebbe a ritenere necessaria l'assunzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dell'impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, mentre oggetto dell'obbligazione nel concordato liquidatorio è unicamente l'impegno a mettere i beni dell'impresa a disposizione dei creditori, liberi da vincoli che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore<sup>16</sup> (si veda, inoltre, *infra*, relativamente all'"inadempimento di scarsa importanza").

Come noto, il d.l. n. 83/2015, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 132/2015, ha introdotto, all'art. 160 l.f., il comma 4, secondo cui la proposta, nel caso di concordato con cessione dei beni ai creditori, deve – in ogni caso – assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, percentuale (minima) pertanto vincolante ai soli fini dell'ammissione alla procedura concordataria. Tale percentuale è rimasta immutata nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza<sup>17</sup>.

### **3.2. L'inadempimento di non scarsa importanza per la risoluzione del concordato preventivo**

Si è appena visto come la percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali indicata dal debitore nella proposta concordataria non sia – in linea generale – vincolante per il buon esito del concordato, salvo quanto previsto dall'art. 160, comma 4, l.f., per le procedure di concordato preventivo di natura liquidatoria avviate successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 132/2015, e dall'art. 84, comma 4, primo alinea, c.c.i.i.

---

<sup>15</sup> Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Più recentemente: Cass., 8 febbraio 2019, n. 3863.

<sup>16</sup> ARATO, *Il piano di concordato e la soddisfazione dei creditori concorsuali*, in AA.VV., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da CAGNASSO-PANZANI, Torino, 2016, 3449.

<sup>17</sup> Art. 84, quarto comma, primo alinea, c.c.i.i.: «*Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo*».

Tuttavia, pare opportuno completare la dissertazione sulla percentuale di soddisfazione, chiedendoci come essa si concili con la previsione – in punto di risoluzione del concordato preventivo per inadempimento – di cui all’art. 186, comma 2, l.f. e mantenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all’art. 119, comma 3, che dispone che «*Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza*», alla luce dello stato attuale di dottrina e giurisprudenza.

La risoluzione del concordato preventivo può essere domandata solo dai creditori (e dal commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, nella nuova formulazione contenuta nel Codice) e, affinché possa essere efficacemente richiesta, l’inadempimento (intenzionale o per causa non imputabile) del debitore deve essere rilevante. La norma è chiaramente ispirata all’esigenza di garantire la stabilità dei concordati preventivi omologati anche in presenza di inadempimenti, ma di scarsa rilevanza.

Con riferimento al concordato con cessione dei beni, l’unico obbligo assunto dal debitore parrebbe essere quello di “consegnare” i beni al liquidatore giudiziale, ponendoli nella giuridica disponibilità dei creditori, che hanno valutato come dalla liquidazione del patrimonio sia realizzabile un risultato positivo per le proprie pretese patrimoniali<sup>18</sup>.

Nel concordato liquidatorio, in cui l’entità del soddisfacimento deriva dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza, andrebbe escluso che i creditori – che, nonostante la suddetta incertezza, hanno approvato la proposta – possano proficuamente richiedere la risoluzione nell’ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale indicata, non potendosi configurare inadempimento rispetto ad un’obbligazione che il debitore non ha assunto, salvo che questi abbia espressamente promesso il pagamento di una certa percentuale ai creditori. In tal caso, piuttosto, come è stato sottolineato da attenta dottrina, l’inadempimento che giustifica la risoluzione potrà essere invocato qualora il patrimonio conferito sia risultato privo delle qualità promesse, ai sensi dell’art. 1497 c.c.<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> BONFATTI-CENSONI, *Le disposizioni correttive ed integrative della riforma della legge fallimentare*, Padova, 2008, 256, secondo i quali «*il concordato con cessione dei beni dovrebbe essere sottratto alla risoluzione, tenuto conto anche del fatto che, normalmente, quando ci si rende conto che il risultato della liquidazione non darà i frutti sperati, è già troppo tardi perché la conversione del concordato in fallimento non si traduca in una inutile e dispendiosa perdita di tempo e un ulteriore depauperamento dell’attivo realizzato o realizzabile*».

<sup>19</sup> In tal senso, Cass., 14 marzo 2014, n. 6022.



Si è, tuttavia, anche precisato che, nella causa concreta dell'istituto concordatario, è insita una soddisfazione, quand'anche minima e purché non irrisoria, per i creditori, con la conseguenza che, in ogni proposta di concordato preventivo, deve considerarsi implicitamente assunta un'obbligazione di pagamento di una frazione del credito per i creditori chirografari. Tanto che l'appena ricordata affermazione che il concordato preventivo con cessione dei beni non si risolve in conseguenza degli esiti insoddisfacenti della liquidazione rispetto a quanto ipotizzato perde il suo valore nell'ipotesi in cui la liquidazione non è sufficiente ad assicurare ai creditori chirografari quantomeno una soddisfazione non simbolica, nel qual caso il concordato dovrà essere risolto per grave inadempimento<sup>20</sup>. E ciò sebbene l'individuazione della soglia oltre la quale la soddisfazione è idonea a preservare la causa del concordato deve essere rimessa alla valutazione del caso concreto e del complessivo assetto nel quale la proposta concordataria si inserisce<sup>21</sup>, fermo restando l'obbligo per il debitore di riconoscimento ai creditori chirografari di una percentuale di soddisfazione non inferiore al venti per cento dal monte crediti.

In definitiva, in ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, laddove i risultati satisfattori non siano assicurati, ma solo prospettati dal debitore, va comunque valutata l'incidenza oggettiva dello scostamento, la quale può indubbiamente ritenersi rilevante e tale da configurare un grave inadempimento nell'ipotesi in cui le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti siano risultate o risultino insufficienti a soddisfare una frazione non simbolica dei creditori chirografari e integralmente (se ciò è previsto nel piano) i creditori privilegiati. E ciò a maggior ragione qualora il termine fissato nella proposta per l'adempimento del piano sia decorso e la prosecuzione del concordato fondatamente non sembri offrire migliori prospettive di soddisfazione per i creditori rispetto al momento in cui ne viene chiesta la risoluzione.

#### **4. Le stime elaborate dal commissario giudiziale: la funzione della relazione particolareggiata**

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina la relazione particolareggiata del commissario giudiziale all'art. 105, mantenendone immutati il contenuto e la funzione.

---

<sup>20</sup> Trib. Rovigo, 3 febbraio 2016; Trib. Monza, 13 febbraio 2015; Trib. Genova, 26 giugno 2014.

<sup>21</sup> Trib. Lecco, 10 luglio 2015.

La relazione particolareggiata, che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, l.f., il commissario giudiziale redige, deve vertere «*sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori*», nonché sulle «*utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi*»<sup>22</sup>.

Con riferimento alla proposta di concordato preventivo, il commissario giudiziale è chiamato a valutare gli aspetti tanto formali quanto sostanziali del piano predisposto dal debitore. In particolare, per quel che qui interessa, egli deve vagliare la fattibilità del piano concordatario e verificare e, se del caso, correggere l'elenco dei creditori elaborato dal debitore, ai fini – altresì – della definizione delle maggioranze utili per l'approvazione, in sede di votazione, del concordato preventivo. In tale ottica, la funzione affidata alla relazione particolareggiata del commissario giudiziale è quella di garantire la più ampia, completa e dettagliata informazione ai creditori, affinché questi possano esprimere il loro consenso alla proposta concordataria in modo consapevole e informato.

Ancorché al commissario giudiziale sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, la sua relazione non va considerata tra gli atti pubblici fidefacienti<sup>23</sup>.

In ordine al “controllo” che il commissario giudiziale deve svolgere sulla proposta di concordato preventivo del debitore, questo ha carattere prettamente prognostico, finalizzato – come detto – ad offrire ai creditori tutte le informazioni necessarie affinché possano decidere, in sede di adunanza, se aderire o meno alla proposta: il commissario giudiziale, nella sua funzione di informazione, è chiamato a valutare, prospetticamente, la realizzazione del piano proposto dal debitore, così come attestato dal professionista attestatore nominato dal medesimo, evidenziandone eventuali fattori di rischio e criticità, onde consentire ai creditori di votare consapevolmente la proposta e al tribunale di verificarne la legalità. Si tratta, in altri termini, di valutazioni (*rectius* di stime) prive di forza vincolante. Del resto, come noto, nel concordato preventivo manca una vera e propria verifica giudiziale del passivo con effetti vincolanti e il controllo del commissario giudiziale sull'elenco dei creditori prodotto dal debitore è di tipo “amministrativo”, finalizzato, sotto la vigilanza del giudice delegato, alla sola ammissione dei creditori al voto e, quindi, privo di effetti sostanziali e definitivi<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Periodo inserito dall'art. 4 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, in sede di conversione dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>23</sup> FABIANI, *Diritto fallimentare*, cit., 637.

<sup>24</sup> FABIANI, *Diritto fallimentare*, cit., 638; BRENCA, *Il commissario giudiziale: convocazio-*

Il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, per le particolari caratteristiche della procedura di concordato preventivo, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti concorsuali, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente "amministrativo", di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta<sup>25</sup>. È, quindi, possibile per il liquidatore giudiziale nominato modificare le valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango dei singoli crediti<sup>26</sup>.

## 5. Il regime delle autorizzazioni applicabile ai crediti professionali sorti in pendenza della procedura di concordato preventivo

### 5.1. Il regime delle autorizzazioni nel concordato preventivo

Affinché il credito sorto in pendenza della procedura di concordato preventivo possa assumere natura prededucibile e possa – pertanto – essere legittimamente opposto ai creditori concorsuali, è necessario che l'atto o il fatto dal quale sorge l'obbligazione sia stato posto in essere nel rispetto delle norme che governano la procedura di concordato preventivo.

L'art. 46 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – rubricato «*Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo*» – ricalca sostanzialmente il disposto di cui all'art. 161 l.f., prevedendo che «*Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale [...] I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili*» e precisando, inoltre, che «*Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato*».

Tuttavia, anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così come nella legge fallimentare, nulla è previsto per la fase esecutiva del concordato, ossia successiva all'omologazione. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza mantiene – nella sostanza – immutate le disposizioni della

---

ne dei creditori. *Relazione e stima*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da FAUCEGLIA-PANZANI, Torino, 2009, 1678 ss.

<sup>25</sup> In tal senso, Cass., 21 dicembre 2018, n. 33345.

<sup>26</sup> In tal senso, Trib. Bassano del Grappa, 28 maggio 2013.

legge fallimentare in appresso richiamate (si vedano, al proposito, gli artt. 113, 114 e 118 c.c.i.i.).

La legge fallimentare disciplina il regime delle autorizzazioni nella fase tra il deposito della domanda di concordato preventivo e l'ammissione alla procedura (art. 161, comma 7, l.f.: «*Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione*») e nella fase successiva all'ammissione alla procedura, ma antecedente l'omologazione (art. 167, comma 2, l.f.: «*I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato*»).

L'art. 182 l.f., che disciplina l'esecuzione del concordato liquidatorio, prevede che:

- «*Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38 e 116 in quanto compatibili*» (comma 2);
- «*Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili*» (comma 2);
- «*Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda o di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori*» (comma 4).

In ordine al potere autorizzativo del comitato dei creditori, come è evidente, non vi è un richiamo all'art. 35 l.f. che dispone l'obbligo in capo al curatore: i) di munirsi della preventiva autorizzazione del comitato dei creditori per «*Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione*»; ii) di informare previamente il giudice delegato «*Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni*». Si ritiene, pertanto, che, nella procedura di concordato preventivo, il potere autorizzativo del comitato dei creditori è stato dal legislatore limitato alle sole ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 182 l.f.; è,

in ogni caso, demandato al decreto di omologazione (sulla cui funzione si veda *infra*) integrare le funzioni e le prerogative del comitato dei creditori.

Il decreto di omologazione, come precisato dall'art. 181 l.f., determina la chiusura della procedura di concordato preventivo e apre una fase meramente esecutiva del concordato, che si concluderà – ove adempiuto – con il decreto di completa esecuzione. Per effetto dell'omologazione, il debitore torna *in bonis* ed è chiamato a compiere – per mezzo del liquidatore giudiziale nominato – gli atti ordinari e straordinari previsti dal piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura.

Infatti, dopo l'omologazione del concordato preventivo, «*l'attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano di concordato non [è] soggetta ad autorizzazione del G.D., salvi i casi stabiliti eventualmente dal decreto di omologazione*»<sup>27</sup>. L'art. 182 l.f., al comma 1, dispone, del resto, che «*Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione*» e, ancora, il comma 1 dell'art. 185 l.f. – rubricato «*Esecuzione del concordato*» – prevede che «*Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione*». È, quindi, rimessa al tribunale l'indicazione di specifiche modalità per l'adempimento e l'esecuzione del piano, a cui il liquidatore giudiziale deve attenersi nell'esercizio della sua funzione.

Pertanto, si può affermare che – in linea generale – con l'omologazione gli organi della procedura assumono compiti di mera sorveglianza in ordine all'adempimento del programma concordatario e secondo le modalità stabilite in sede di omologazione<sup>28</sup>: nella fase esecutiva del concordato, le funzioni degli organi della procedura si limitano ad un'attività di supervisione e controllo e «*trovano sostegno nelle specifiche istruzioni dettate dal decreto di omologazione*»<sup>29</sup>. Del resto, l'art. 185 l.f., in punto di poteri del giudice delegato, si limita a richiamare esclusivamente il comma 2 dell'art. 136 l.f. (in tema di concordato fallimentare), che prevede il potere del giudice delegato di stabilire le modalità di deposito delle somme relative a crediti condizionati, contestati o facenti capo a soggetti irreperibili, mentre non richiama il comma 1, che attri-

---

<sup>27</sup> In tal senso, Trib. Vicenza, 11 maggio 2012.

<sup>28</sup> In tal senso, CARIA, *Giudizio di omologazione*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da FAUCEGLIA-PANZANI, Torino, 2009, 1744.

<sup>29</sup> Trib. Monza, 13 febbraio 2015.

buisce il potere di sorveglianza anche al giudice delegato. L'intervento del giudice delegato è, in definitiva, limitato e la gestione effettiva spetta al liquidatore nominato<sup>30</sup>, salvo la previsione di specifiche modalità nel decreto di omologazione: egli potrà operare nella fase esecutiva del concordato soltanto se e nei limiti in cui vi sarà coinvolto dalle modalità fissate dal tribunale ai sensi degli artt. 182 e 185 l.f.<sup>31</sup>.

## 5.2. La nomina del professionista chiamato ad assistere la procedura di concordato preventivo

In punto di nomina dei professionisti chiamati ad assistere la procedura nella fase *post* omologazione, è necessario distinguere: *i*) se l'incarico è stato affidato nella fase antecedente l'omologazione del concordato preventivo; *ii*) se l'incarico è stato affidato nella fase successiva all'omologazione. Nel caso *sub a*, il discrimine è rappresentato dall'ordinarietà o meno della nomina, nei termini sopra esposti (v. richiamata Cass., 15 aprile 2019, n. 10492). Nel caso *sub b*, pare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudice delegato, successivamente all'omologazione della proposta concordataria, appare investito di «*poteri alquanto limitati*» e non può ritenersi attribuibile al medesimo la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo liquidatore giudiziale. L'art. 118 c.c.i.i. (così come l'art. 185 l.f.) non attribuisce al giudice delegato particolari poteri di sorveglianza nella fase esecutiva e, posto che il legislatore ha sostituito il curatore al giudice delegato nel potere di nomina dei professionisti in caso di fallimento, anche su un piano di interpretazione sistematica deve concludersi che, essendo attribuito al liquidatore giudiziale ogni potere inerente la gestione esecutiva del concordato preventivo, anche tale facoltà di nomina è di sua competenza<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Si veda sempre: Trib. Monza, 13 febbraio 2015.

<sup>31</sup> FERRO, *Il concordato preventivo, l'omologazione e le fasi successive*, in AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, V ed., Torino, 2011, 1117.

<sup>32</sup> Cass., 15 luglio 2011, n. 15699: «*l'intervento di quest'ultimo [rectius del giudice delegato] nella procedura risulta alquanto limitato e deve ritenersi che ogni potere inerente alla gestione effettiva, incluso quello relativo alla nomina dei professionisti, spetti esclusivamente al liquidatore alla stregua di quanto previsto per i poteri del curatore in sede fallimentare. Del resto, una interpretazione sistematica porta di per sé ad escludere che il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo, cui sono attribuiti, come esaminato, poteri alquanto limitati nella fase esecutiva, possa disporre di poteri maggiori, sia pure relativamente alla nomina dei professionisti che devono operare per conto della procedura, rispetto a quelli di cui dispone il giudice delegato al fallimento per il quale tale potere di nomina è escluso dall'art. 25 comma 1 n. 6 l.f.*».

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – sulla falsariga della previsione di cui all'art. 25, comma 1, n. 6), l.f. – all'art. 128, comma 3, in punto di gestione della procedura – precisa che «*La nomina dei difensori spetta al curatore*».

### 5.3. La costituzione in giudizio e la prosecuzione di giudizi pendenti

A norma dell'art. 123, comma 1, lett. f), c.c.i.i., il giudice delegato, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale, «*autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi*».

Parimenti, l'art. 25, comma 1, n. 6), l.f. dispone che il giudice delegato «*autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi*».

Tuttavia, poiché i suddetti articoli non sono richiamati tra le norme espressamente applicabili anche alla procedura di concordato preventivo, si potrebbe ritenere non necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione del giudice delegato per la prosecuzione di giudizi già pendenti o l'inizio di giudizi nella fase successiva l'omologazione del concordato preventivo, salvo espressa previsione nel decreto di omologa dell'obbligo per il liquidatore giudiziale di munirsi di preventivi pareri e autorizzazioni da parte degli organi della procedura (commissario giudiziale, comitato dei creditori o giudice delegato).

Del resto, in ordine alla legittimazione processuale del liquidatore giudiziale, la Suprema Corte appare ormai aver consolidato il principio secondo cui, se il creditore agisce proponendo una domanda di accertamento del proprio credito o anche una domanda di condanna e – in generale – una domanda idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore in concordato, si affianca, senza necessità di autorizzazione del giudice delegato, quella del liquidatore giudiziale, che non si sostituisce al debitore ma che rappresenta un litisconsorte necessario<sup>33</sup>.

Nel silenzio del decreto di omologazione, appare tuttavia prudenziale,

---

<sup>33</sup> Cass., 10 maggio 2017, n. 11460; Cass., 26 luglio 2001, n. 10250, la quale ha chiarito che, qualora l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale, intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza sia *inutiliter data*.

soprattutto nel caso in cui le implicazioni di una determinata azione giudiziaria sull'economia del concordato siano presumibilmente rilevanti, notiziare formalmente dell'iniziativa preventivamente gli altri organi della procedura.

## 6. Il compenso del professionista nominato: limiti alla liquidazione

Tenuto conto di quanto in precedenza affermato in punto di vincolatività delle previsioni della proposta concordataria e delle stime del commissario giudiziale nella relazione particolareggiata, si può concludere che il compenso spettante al professionista che ha prestato la propria opera a favore della procedura di concordato preventivo non trova limiti nel piano concordatario o nelle stime effettuate dal commissario giudiziale: ancorché eccedente l'importo stanziato nel piano concordatario dal debitore o l'importo stimato dal commissario giudiziale, esso dovrà essere corrisposto, qualora "occasionale" o "funzionale" alla procedura concordataria nei termini sopra esposti. Gli organi della procedura sono, infatti, facoltizzati della possibilità di contrarre obbligazioni in funzione dell'espletamento dell'incarico e ad esse dovranno adempiere.

In definitiva, il conferimento della prestazione d'opera configura un atto impegnativo per la procedura ed è dunque opponibile alla massa dei creditori se proveniente dal soggetto titolare del potere di conferimento dell'incarico e adottato nel rispetto delle norme procedurali dettate nella procedura concordataria: *i*) se il conferimento dell'incarico avviene ad opera del debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, esso richiederà l'autorizzazione del giudice delegato solo se ritenuto non rientrante negli atti di ordinaria amministrazione, secondo i principi dettati dalla Suprema Corte (*v. supra*); *ii*) se l'incarico viene conferito dagli organi della procedura, occorrerà avere riguardo all'eventuale necessità di ricevere, per l'adozione, un'autorizzazione o un previo parere da parte di altro organo della procedura, secondo quando stabilito nel decreto di omologazione.

L'unico limite alla liquidazione del compenso del professionista pare, pertanto, essere rappresentato dell'eventuale pattuizione tra le parti (debitore/organi della procedura e professionista): in presenza di un preventivo scritto o di un mandato sottoscritto, il compenso non potrà evidentemente eccedere quanto pattuito tra le parti. Il rispetto delle "tariffe professionali" è richiesto solo in caso di assenza di un preventivo in forma scritta e – in generale – di mancata determinazione consensuale del compenso<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> In tal senso, Cass., 13 aprile 2018, n. 9242, nella quale si è affermato che il compenso



In definitiva:

- fatto salvo il caso in cui l'impegno degli organi della procedura di concordato preventivo nei confronti del professionista nominato si rivelasse tale da determinare un inadempimento non di scarsa importanza, nei termini sopra esposti – con conseguente possibilità di ricorrere all'istituto della risoluzione del concordato preventivo – il compenso (qualora l'incarico sia stato conferito nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla procedura concordataria e sia, quindi, opponibile ai creditori concorsuali) dovrà necessariamente essere liquidato e corrisposto, indipendentemente dalla circostanza che esso risulti di importo considerevole (o superiore) rispetto alle previsioni concordatarie;
- solo nel caso in cui vi sia un'effettiva pattuizione vincolate (nelle forme, ad esempio, di preventivo, mandato professionale, ecc.) in ordine al complessivo ammontare del compenso e all'oggetto della prestazione resa, l'importo pattuito è da ritenersi vincolante; l'eventuale scostamento dovrebbe essere giustificato e sottoposto alla preventiva autorizzazione degli organi della procedura;
- in assenza di tale pattuizione vincolante, il compenso da riconoscersi al professionista incaricato non può comunque eccedere quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali, ove esistenti.

---

dell'avvocato difensore del fallimento va liquidato nella misura concordata, senza applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 se non per quanto non previsto dall'accordo.